

**CAMERA ARBITRALE DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO
CALCIO, 10 APRILE 2009**

LODO ARBITRALE

pronunciato, ai sensi degli artt. 9 e 10 del Regolamento per le procedure arbitrali dal Collegio Arbitrale (*omissis*) nella controversia promossa dal sig. X, ricorrente, (*omissis*) contro il sig. Y, resistente, (*omissis*), avente ad oggetto la richiesta di condanna del sig. Y al pagamento dell'importo complessivo di Euro 272.214,98, oltre Iva, rivalutazione ed interessi, in relazione ai crediti maturati dal sig. X per l'adempimento del mandato professionale ricevuto con riferimento ai contratti di prestazione sportiva sottoscritti dallo stesso sig. Y relativamente alle stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004.

Il Collegio Arbitrale, previa verifica degli adempimenti da parte del Presidente della Camera Arbitrale di quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento per le procedure arbitrali;

esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di conciliazione ex art. 8 del Regolamento per le procedure arbitrali;

recepita ed esaminata la documentazione allegata al ricorso introduttivo;

preso atto dell'atto di memoria difensiva della parte resistente, nonché della documentazione prodotta in allegato allo stesso;

preso atto, altresì, delle memorie di precisazione delle domande e delle relative memorie di replica, (*omissis*);

accolte parzialmente, nell'udienza, (*omissis*) le istanze istruttorie formulate dalle parti e disposto, di conseguenza di ammettere l'interrogatorio formale dei signori X e Y e di ammettere le prove testimoniali dei signori (*omissis*), sui capitoli di prova indicati dal resistente;

preso atto della mancata comparizione, nella udienza stabilita (*omissis*) del sig. X per rendere il richiesto interrogatorio formale e dichiarata, conseguentemente, la mancata risposta all'interrogatorio medesimo;

espletato (*omissis*) l'interrogatorio formale del sig. Y;

preso atto della mancata comparizione nella medesima udienza del sig. (*omissis*) e dichiarata la decadenza della acquisizione della testimonianza del medesimo per l'irritualità della forma prescelta per la convocazione dello stesso da parte della difesa del resistente;

preso atto della mancata comparizione nella medesima udienza del sig. (*omissis*) e disposto di acquisire dallo stesso testimonianza scritta, ai sensi dell'articolo 819 *ter* del c.p.c.;

acquisita la testimonianza scritta del medesimo sig. (*omissis*) con fax;

disposto, ai sensi dell'articolo 820 c.p.c. anche con il consenso delle parti, la proroga di 180 giorni del termine per il deposito del lodo, per la necessità di completare l'assunzione dei mezzi di prova;

avendo le parti provveduto, (*omissis*), alla discussione finale;

tenuto conto di quanto disciplinato con il comma 1 dell'art. 10 del Regolamento per le procedure arbitrali in ordine alla prescrizione affinché il Lodo sia deliberato in conformità all'art.823 c.p.c.;

il Collegio Arbitrale (*omissis*), ha pronunciato in conferenza personale il seguente

LODO

In via preliminare, si deve respingere, per palese infondatezza, l'eccezione sollevata dal resistente e dal suo difensore in ordine agli effetti legati alla decadenza, ai sensi dell'articolo 24 del vigente Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori, del contratto stipulato tra le parti il 12 aprile 1995 e tacitamente rinnovato tra le stesse fino al 2002. Sostiene, in particolare, il ricorrente che l'estinzione dell'incarico avvenuta in data 7.12.2002, allo scadere dell'anno dall'entrata in vigore del regolamento, determina anche l'estinzione di ogni obbligazione nascente dai contratti conclusi entro quella stessa data, e cioè quella di assistenza a carico dell'agente e quella di pagamento del compenso a carico del calciatore.

L'eccezione è infondata perché al momento della sottoscrizione dei contratti di prestazione sportiva relativi alle stagioni 2000-2001 e 2001-2002, dedotti in giudizio, il rapporto procuratorio era pienamente valido ed efficace tra le parti. La sopravvenuta decadenza del rapporto procuratorio, peraltro per fatto non imputabile all'agente, non produce effetto alcuno sui diritti di credito da questo maturati nei riguardi del calciatore.

Ugualmente da respingere, anche in conformità ad una consolidata giurisprudenza di questa camera arbitrale, è l'eccezione proposta dalla stessa parte resistente in ordine alla carenza di legittimazione attiva del sig. X, in ragione della circostanza che titolare del diritto di credito risulterebbe in via esclusiva la Alfa s.r.l.. Con tutta evidenza, infatti, il Regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori riserva la cura e la promozione dei rapporti tra un calciatore e una società in vista della stipula di un contratto di prestazione sportiva agli agenti di calciatori, persone fisiche iscritte in un apposito Albo, e soggette alla regolamentazione e al controllo degli organi federali. Il medesimo regolamento consente all'agente di attribuire ad una società i diritti economici e patrimoniali derivanti dall'incarico ricevuto dal calciatore, ricorrendo una serie di condizioni analiticamente indicate dallo stesso regolamento, prima delle quali quella dell'espressa autorizzazione ricevuta in questo senso dal calciatore. Tale facoltà attribuita all'agente, però, non incide in alcun modo sulla esclusiva riferibilità al medesimo di tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto procuratorio, ivi compreso quello di agire, nelle forme previste dalla disciplina federale, per la tutela dei propri diritti. Conforme a questo schema, peraltro, si presenta anche, nel concreto, la pattuizione negoziale tra le parti in causa, dalla quale si evince, in modo inequivocabile, che il sig. Y ha conferito personalmente al sig. X il mandato procuratorio. Questi, quindi, è l'unico soggetto legittimato ad agire in giudizio per la tutela dei diritti derivanti dal suddetto mandato.

È da respingere anche una terza eccezione, proposta dalla parte resistente, quella riguardante il presunto difetto di giurisdizione del collegio arbitrale, ai sensi dell'articolo 23, comma 3, del vigente regolamento per l'esercizio dell'attività di agente calciatori, perché le parti non avrebbero specificamente approvato e sottoscritto, ai sensi dell'articolo 1341, comma 2, del codice civile, apposita clausola compromissoria. Tuttavia, i diritti di credito azionati dal sig. X con il presente procedimento arbitrale riguardano compensi professionali fondati tutti sul mandato originario, soggetto al regolamento dell'attività di procuratore sportivo del 1991, nel quale, a differenza del successivo regolamento del 2001, non si trova sancito l'obbligo di specifica approvazione della clausola arbitrale. Ne consegue che il collegio arbitrale è stato legittimamente investito della risoluzione della controversia in oggetto.

Deve essere, inoltre, respinta l'eccezione proposta dalla medesima parte resistente riguardante la prescrizione che sarebbe intervenuta ai sensi degli articoli 2956 e 2957 del codice civile, dei crediti maturati dal sig. X con riferimento ai contratti per le stagioni sportive 2000/2001 e 2001/2002. Sul punto, il Collegio ritiene applicabile il termine prescrizione ordinario, stante la atipicità della natura del rapporto procuratore-calciatore e la difficoltà di una sua precisa qualificazione contrattuale. Di uguale orientamento, peraltro, sono anche due recenti decisioni di altri Collegi Arbitrali (Lodi del 30.6.2005 e del 6.7.2005). Il primo di questi, in particolare, ha evidenziato con chiarezza che «*anche a voler ipotizzare la natura*

mista (professionale e di agenzia) dei contratti di incarico in esame, non potremmo comunque applicare al diritto ai proventi tipici dell'agenzia (...) come quello dedotto nella domanda del Ricorrente (...) una norma prescrizione diversa da quella ordinaria, destinata a regolare casi diversi e speciali».

Deve essere, invece, accolta l'eccezione proposta dalla parte resistente in ordine alla riduzione del compenso dell'agente, in seguito al contratto stipulato dal sig. Y, il 31 gennaio 2004, con l'AC (*omissis*) s.p.a.. Questo contratto, infatti, per il periodo dal 31 gennaio 2004 al 30 giugno 2004, riconosceva al calciatore un compenso al minimo federale. Ma, secondo quanto anche espressamente pattuito nell'articolo 4 del mandato procuratorio del 31 dicembre 2002, in casi come questi, l'agente non ha diritto ad alcun compenso. Ne consegue che, in relazione alla stagione sportiva 2003/2004, l'agente ha maturato il diritto al compenso solo per il periodo nel quale il calciatore è stato alle dipendenze della (*omissis*) s.p.a.. L'importo relativo, pertanto, non è di Euro 95.255,75 + IVA, come indicato nella domanda, ma di Euro 55.565,85 + IVA.

Deve essere, inoltre, corretta anche la somma indicata e richiesta dalla parte ricorrente come compenso per la stagione sportiva 2001/2002. Essa, infatti, indica l'importo di Euro 95.255,75 + IVA, uguale al 5% del compenso del calciatore di £ 3.688.817.021= Euro 1.905.111,00 per contratti con (*omissis*) s.p.a e (*omissis*) s.p.a.. Ma il solo contratto dedotto in giudizio è quello del sig. Y con (*omissis*) s.p.a. nel quale è fissato il diverso compenso di £ 3.085.000.000= Euro 1.593269,53.

Il compenso dovuto all'agente, pari al 5% di quello corrisposto al calciatore, è quindi di Euro 79.663,48.

Deve, infine, essere affrontata la questione, posta dalla medesima parte resistente, relativa ai pagamenti effettuati dall'AC (*omissis*) s.p.a. al sig. Z., da questi fatturati in data 10.2.2005, 28.2.2005, 31.3.2005, per importi, rispettivamente, di Euro.30.000, Euro. 30.000 e Euro. 22.500.

Le prime due fatture hanno una causale identica, del seguente tenore «*Per consulenza sportiva per l'anno calcistico 2004 per il calciatore Y*». Nella terza fattura (quella del 31.03.05), invece, si legge «*Per consulenza sportiva per l'anno calcistico 2004 per il calciatore B*».

La parte resistente sostiene che tali versamenti sono stati corrisposti al sig. Z da parte dell'AC (*omissis*) s.p.a. in ottemperanza ad un accordo (cd. Articolo interno), prodotto in giudizio, tramite il quale la società si è accollata il debito di complessivi Euro 82.500, 00, del sig. Y nei riguardi del sig. X per l'assistenza professionale da questi resa al calciatore nelle trattative dirette alla stipula del contratto di prestazione sportiva per la stagione 2003/2004. Il resistente sostiene, altresì, che il versamento

sarebbe stato effettuato al sig. Z, quale persona legata al X da rapporti di collaborazione professionale. Sostiene, infine, che l'ultima fattura reca solo per mero errore materiale il riferimento al sig. B, ma deve intendersi anche essa riferita al pagamento effettuato per conto del sig. Y. Il resistente conclude, pertanto, di aver già adempiuto all'obbligo di pagamento del compenso spettante al sig. X per la stagione sportiva 2003/2004, sottolineando quanto già si è argomentato in precedenza, che l'importo corrisposto (di Euro 82.500,00) risulta superiore a quello effettivamente dovuto al sig. X (Euro 55.565,85).

Per provare le proprie affermazioni, la difesa del sig. Y ha chiesto di acquisire sui punti indicati l'interrogatorio formale del sig. X e la testimonianza del sig. Z. Il sig. X, però, regolarmente convocato dal collegio, non si è presentato per rendere l'interrogatorio.

Deve essere, invece, attentamente ricostruita la deposizione resa per iscritto dal sig. Z.

Egli, da un lato, ha ammesso che, all'epoca dei fatti cui il presente procedimento si riferisce, aveva rapporti di collaborazione professionale con il sig. X; ha ammesso, anche, in maniera più specifica, la sussistenza di una sorta di ripartizione di compiti tra lui e il sig. X nei rapporti con il sig. Y (il Z si occupava dei "rapporti sul quotidiano () con il calciatore Y e la sua famiglia", il X delle "trattative *stricto sensu*") ha ammesso, ancora, di aver ricevuto dall'AC (*omissis*) l'incarico verbale di adoperarsi per acquisire «*le prestazioni del calciatore Y dalla (omissis) ed anche successivamente nel momento della rescissione del contratto tra Y ed il (omissis) senza un conferimento come da art. 3.4. del REACC*». Dall'altro lato, però, egli ha negato che l'indicazione del nome di B nella fattura del 31.03.05 sia dovuta ad errore; ha ammesso di aver percepito e fatturato un incasso di 30.000 Euro + IVA, ma non in base a quanto riportato nel cd. articolo interno tra il (*omissis*) e il calciatore, del quale, anzi, dice di ignorare il contenuto; sostiene, infine, che «*non è vero e non potrebbe essere altrimenti che io abbia percepito la somma di 82.500,00 euro in luogo dell'ufficiale procuratore X*».

Non è nelle competenze di questo collegio approfondire la condotta tenuta dal sig. Z nella vicenda in esame ed esprimere giudizi al riguardo. Approfondimenti di questo tipo dovranno essere svolti dai competenti organi federali.

È compito, invece, del collegio valutare le conseguenze che possono trarsi dagli elementi istruttori acquisiti circa questo profilo della domanda proposta dal sig. X, quello ripetesesi dei compensi a lui dovuti per la stagione sportiva 2003-2004.

Si deve osservare, anzitutto, che gli elementi acquisiti non consentono in alcun modo di considerare provata la circostanza, indicata da parte resistente, del presunto

errore materiale commesso nella fattura emessa dal sig. Z in data 31.03.05, dovendosi riferire il relativo pagamento non già al sig. B, il cui nome è riportato nella fattura stessa, ma al sig. Y. Sotto questo profilo, quindi, l'eccezione della difesa del resistente non può essere accolta.

A conclusioni diverse, invece, si deve pervenire con riferimento alle eccezioni riguardanti le altre due fatture, quelle del 10.2.05 e del 28.2.05. Infatti, l'insieme delle documentazioni prodotte nel corso del giudizio, il contenuto delle dichiarazioni rese dal sig. Z e la mancata risposta all'interrogatorio formale da parte del sig. X concorrono nel formare il convincimento del collegio che il pagamento effettuato dall'AC (*omissis*) al sig. Z, in ottemperanza all'accordo intercorso con il calciatore Y nel c.d. articolo interno, possa essere sussunto nella fattispecie regolata dall'articolo 1189 del codice civile del pagamento al creditore apparente, in quanto, cioè, pagamento effettuato in buona fede a soggetto che appariva legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, con la conseguenza di liberare il sig. Y dall'obbligo relativo al pagamento dell'importo fatturato di Euro 60.000,00 + IVA.

Dagli elementi probatori raccolti, infatti, emerge che il Z, per sua stessa ammissione, era, all'epoca dei fatti in esame, in rapporti professionali con il X e che, in particolare, i due si dividevano i compiti nei rapporti con il Y; che, ancora, il Z, di nuovo per sua stessa ammissione, ha avuto un ruolo nella costituzione del rapporto tra il calciatore e il (*omissis*) e nel suo successivo svolgimento. Emerge, inoltre, che il testo dell'accordo con il quale l'AC (*omissis*) s.p.a. si è accollata il debito del calciatore ha ratificato espressamente il pagamento già effettuato dalla società medesima al sig. Z in data anteriore alla sottoscrizione dell'accordo medesimo, quale prima rata dell'importo complessivamente dovuto dal Y per la consulenza sportiva a lui prestata; che questo stesso pagamento, che le parti menzionano, era stato fatturato con l'espresso riferimento nella causale alla consulenza sportiva per il calciatore per l'anno calcistico 2004; che identico tenore ha la causale della successiva fattura del 28 febbraio 2005.

L'insieme di queste circostanze concorre a fondare la conclusione che l'AC (*omissis*) e il Y in buona fede e sulla base di un insieme di circostanze univoche, ritenessero che il Z fosse legittimato a ricevere il pagamento, in nome e per conto del X e che, sulla base di queste convinzioni, abbiano corrisposto allo stesso Z gli importi dovuti al X.

Il collegio, peraltro, ritiene di poter trovare conforto, in via supplementare, a questa conclusione, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura civile, dalla mancata risposta del sig. X all'interrogatorio formale, la maggior parte dei capitoli del quale riguardavano in modo specifico proprio questa vicenda dei pagamenti effettuati al sig. Z e da questi fatturati.

In questi termini, avendo accertato che, in virtù della necessaria correzione da apportare al compenso dovuto per l'anno 2003/2004 in ragione dei cinque mesi nei quali il calciatore ha percepito il minimo federale, e di quella da apportare al compenso dovuto per l'anno 2001/2002, l'importo complessivo dovuto dal Y al X per le stagioni sportive 2000/2001, 2001/2002, 2003/2004 ammontava ad Euro 216.932,80 + IVA e che il sig. Y ha già corrisposto un importo di complessivi Euro 60.000 + IVA, si conclude che il credito del X nei riguardi del calciatore ammonta ad Euro 156.932, 80 + IVA.

Per quanto sopra rilevato, esposto e valutato, in conferenza personale, il Collegio accoglie, nei limiti indicati in motivazione, il ricorso, (*omissis*) perché la domanda è stata provata (*omissis*).

Roma, 10 aprile 2009